

**Art. 5 – Clausola risolutiva**

Al verificarsi delle violazioni degli obblighi contrattuali del BENEFICIARIO di cui al presente contratto ed ai relativi allegati, SVILUPPO ITALIA si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c..

**Art. 6 – Atti aggiuntivi**

Le parti si obbligano a stipulare atti aggiuntivi al presente contratto, per recepire modifiche all'iniziativa approvata, apportate con successivi provvedimenti di SVILUPPO ITALIA, ovvero qualora siano emanate successive disposizioni di legge regolanti la materia dell'autoimpiego.

**Art. 7 - Durata**

Il presente contratto si intende valido tra le parti per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni e, comunque, fino all'estinzione integrale del mutuo agevolato.

**Art. 8 – Elezione di domicilio**

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, le parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 c.c. e dell'articolo 30 c.p.c.: SVILUPPO ITALIA presso la propria sede legale in Roma e il BENEFICIARIO presso l'indirizzo risultante dalla residenza o dalla sede denunciata ai pubblici registri.

In uno o più di detti domicili eletti le parti potranno far eseguire la notificazione di tutti gli atti, anche esecutivi e giudiziari inerenti il contratto.

Il BENEFICIARIO si obbliga in ogni caso a comunicare preventivamente a SVILUPPO ITALIA qualsivoglia variazione dell'indirizzo di cui sopra.

**Art. 9 – Foro competente**

Per ogni controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del contratto e degli allegati, o comunque connessa o dipendente, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

**Art. 10 – Spese**

Le spese di ogni genere, relative al contratto, nonché tutte quelle relative ai successivi atti ed adempimenti connessi, saranno a totale carico del BENEFICIARIO.

**Art. 11 – Trattamento tributario**

Il presente contratto, redatto in carta libera, gode delle agevolazioni in materia di imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. La presente scrittura non è comunque soggetta a registrazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 n° 1 DPR n. 633/1972 e artt. 5 e 40 DPR n. 131/1986.